

Venezia-Mestre, 11 gennaio 2019

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato, da ultimo, dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dal Decreto Legislativo 20 luglio 2017, n. 118;
- VISTI gli artt. 55, 55 bis, 55 ter, 55 quater, 55 quinquies, 55 septies, 55 octies del Decreto Legislativo n. 165/2001, nel testo novellato come sopra, recanti norme in materia disciplinare, e in particolare l'art. 55 bis, comma 2, il quale stabilisce che ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.), la cui funzione è quella di contestare l'addebito al dipendente, di istruire il procedimento disciplinare e di adottare l'atto conclusivo del procedimento (sanzione);
- VISTO il D.L.gs. 30 luglio 1999, n. 300, e s. m. i.;
- VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 161 del 14.07.2014;
- VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 925 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 314, con il quale è stata disposta l'articolazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USR Veneto), in attuazione dell'art. 8, comma 8, del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n.98;
- CONSIDERATO che l'USR Veneto assume competenze in materia disciplinare per quanto riguarda i seguenti comparti e aree di personale: Comparto Istruzione e Ricerca (personale docente, educativo ed ATA), Comparto Funzioni Centrali (personale non dirigente del Ministero), Area dell'Istruzione e della Ricerca (Personale Dirigente scolastico), e Area delle Funzioni Centrali (Personale Dirigente);
- VISTI i codici disciplinari contenuti, rispettivamente:
- per il Personale docente ed educativo del comparto Istruzione e Ricerca, nell'art. 91 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Scuola, sottoscritto il 29.11.2007 (Capo IX – Norme disciplinari - Sezione I - Personale docente), il quale fa rinvio alle norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo 16.04.1994, n. 297 (artt. 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500 e 501), e nell'art. 29 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19.04.2018;
 - per il Personale ausiliario, tecnico ed amministrativo del comparto Istruzione e ricerca, negli artt. 10-17 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19.04.2018 (Titolo III – Responsabilità disciplinare);
 - per il Personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali, negli artt. 60-66 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 12.02.2018 (Titolo VI – Responsabilità disciplinare);
 - per il Personale dirigente dell'Area dell'Istruzione e della Ricerca, nell'art. 16 del C.C.N.L. dell'Area V della Dirigenza scolastica, sottoscritto in data 15 luglio 2010;
 - per il Personale dirigente dell'Area delle Funzioni Centrali, dall'art. 9 del C.C.N.L. relativo al Personale dirigenziale dell'Area I sottoscritto il 12.02.2010 (Capo II – Norme disciplinari e responsabilità disciplinare);
- VISTA la Circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica del 23 dicembre 2010, n. 14;
- VISTA la Circolare n. 88, prot. n. 3308 dell'8 novembre 2010, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Ufficio IV, con la quale sono state fornite indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare, introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e il cui contenuto è da intendersi confermato nei limiti di compatibilità delle modifiche intervenute al D.Lgs. 165/2001;
- VISTO il precedente decreto prot. n. 5039 del 21 aprile 2015, con cui, all'art. 2, punto 2.1., ai sensi dell'art. 55 bis, 4 comma, del Decreto Legislativo n. 165/2001, nel testo novellato dall'art. 69 del Decreto Legislativo n. 150 del 27.11.2009, sono stati individuati gli Uffici competenti per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) operanti presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
- VISTI i precedenti decreti prot. n. 22208 del 5.12.2017, prot. n. 2075 del 06.02.2018, prot. n. 3778 del 08.03.2018 e prot. n. 10660 del 29.05.2018, con i quali è stata modificata la composizione dei predetti UPD;
- CONSIDERATO che in data 2 gennaio 2019 ha assunto servizio in qualità di Dirigente dell'Ufficio V – Ambito Territoriale di Padova e di Rovigo, il dott. Roberto Natale;
- RILEVATA la particolare importanza e complessità delle suddette procedure, soprattutto in relazione ai termini di decadenza dell'azione disciplinare e delle relative conseguenze sanzionatorie;
- RITENUTO di dover provvedere all'organizzazione dell' Ufficio procedimenti disciplinari per le province di Padova e Venezia, in maniera da garantire lo svolgimento delle relative procedure in termini di economicità e tempestività;

DECRETA

Art. 1

1.1 Ai sensi dell'art. 55 bis, 1 comma, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., i "Dirigenti Responsabili delle Strutture" operanti presso le Scuole statali di ogni ordine e grado e presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto sono i seguenti:

	Dirigente responsabile della Struttura
Per i fatti commessi dal Personale docente, educativo e ATA in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Belluno , di Padova , di Rovigo , di Treviso , di Venezia , di Verona , di Vicenza	Dirigente Scolastico Titolare o Dirigente Scolastico Reggente della scuola di servizio.
Per i fatti commessi dai Dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado della Regione Veneto	Direttore Generale dott.ssa Augusta Celada
Per i fatti commessi dal Personale dirigente dell'Area delle Funzioni Centrali in servizio presso l'USR per il Veneto	Direttore Generale dott.ssa Augusta Celada
Per i fatti commessi dal Personale NON dirigente del Comparto Funzioni Centrali in servizio presso gli Uffici dell'USR per il Veneto	Dirigenti dei rispettivi Uffici dell'USR per il Veneto

1.2 I Dirigenti responsabili delle "Strutture" di cui al comma 1 sono tenuti alla pubblicazione dei Codici disciplinari relativi al rispettivo Personale, oltre al Codice di Comportamento, sul sito istituzionale delle rispettive sedi.

1.3 Per il personale docente, educativo e ATA presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell'art. 55 bis, commi 1 e 4, in combinato disposto con il comma 9-quater, del novellato D.Lgs. 165/2001, i Dirigenti responsabili delle "Strutture", non oltre trenta giorni dalla data di avvenuta conoscenza dei comportamenti punibili con sanzioni inferiori o uguali alla sospensione dal servizio per 10 giorni con privazione della retribuzione, contestano l'addebito al dipendente, lo convocano per il contraddittorio a sua difesa, istruiscono e concludono il procedimento disciplinare con le modalità ed entro i termini stabiliti dal comma 4 del predetto art. 55 bis.

1.4 Per i comportamenti posti in essere dal personale docente, educativo e ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, punibili con sanzioni più gravi della sospensione per 10 giorni, i Dirigenti responsabili delle "Strutture", entro 10 giorni dalla piena conoscenza del fatto, **dopo aver sentito l'U.P.D. competente**, trasmettono gli atti al medesimo U.P.D. (individuato ai sensi del seguente art. 2.1) come previsto dall'art. 55 bis comma 4 del citato D.L.vo 165/2001 novellato.

1.5 Nello stesso modo di cui al precedente punto 1.4 provvedono i Dirigenti responsabili delle "Strutture" per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale a carico del personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali in servizio negli Uffici dell'USR per il Veneto.

1.6 Per l'avvio di procedimenti disciplinari a carico dei Dirigenti scolastici della regione Veneto, il Direttore Generale, quale Dirigente responsabile della "Struttura", provvede alla trasmissione degli atti, nei medesimi termini, all'UPD costituito presso la Direzione Generale per il Veneto.

Art. 2

2.1 Ai sensi dell'art. 55 bis, 2 comma, del Decreto Legislativo n. 165/2001, nel testo novellato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dal Decreto Legislativo 20 luglio 2017, n. 118, gli Uffici competenti per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) operanti presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto sono i seguenti:

	Uffici competenti per i procedimenti disciplinari (U.P.D.)		
	componenti effettivi	componenti supplenti	Sede
Personale docente, educativo e ATA per i fatti avvenuti in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Venezia	Dirigente dott.ssa Mirella Nappa dott.ssa Giuliana Guarnieri, Area III	Dirigente dott. Giorgio Corà dott. Alessandro Mari, Area III dott. Stefano Favaro, Area III dott. Gaspare Caruso, Area II	DIREZIONE GENERALE Via Forte Marghera 191, 30173 MESTRE (VE)
Personale docente, educativo e ATA per i fatti avvenuti in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Padova	Dirigente dott. Roberto Natale dott.ssa Chiara Tinello, Area III	Dirigente dott.ssa Mirella Nappa dott. Alessandro Mari, Area III dott. Stefano Favaro, Area III dott. Gaspare Caruso, Area II	PADOVA, Via Delle Cave n. 180
Personale docente, educativo e ATA per i fatti avvenuti in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Belluno	Dirigente dott. Gianni De Bastiani dott.ssa Isabella Ferruda personale scuola	Dirigente dott.ssa Barbara Sardella dott.ssa Chiara Fontanive, Area III	BELLUNO, Via Mezzaterra 68
Personale docente, educativo e ATA per i fatti avvenuti in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Rovigo	Dirigente dott. Roberto Natale dott.ssa Cristiana Soppelsa, Area III	Dirigente dott. Albino Barresi dott. Pietro Sarrubbo, Area III; dott.ssa Giuliana Guarnieri, Area III	ROVIGO, Via Don Minzoni, 15
Personale docente, educativo e ATA per i fatti avvenuti in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Treviso	Dirigente dott.ssa Barbara Sardella dott.ssa Roberta Scanu, Area III	Dirigente dott. Gianni De Bastiani dott. Stefano Rozza, Area III	TREVISO, Via Cal di Breda, 116 Edificio 4
Personale docente, educativo e ATA per i fatti avvenuti in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Verona	Dirigente dott. Albino Barresi dott. Dario Lo Guarro, Area III	Dirigente dott. Roberto Natale dott.ssa Annamaria Chiavenato, Area III	VERONA, V.le Caduti del Lavoro, 3
Personale docente, educativo e ATA per i fatti avvenuti in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Vicenza	Dirigente dott. Roberto Natale dott.ssa Antonietta Patron, Area III	Dirigente dott. Giorgio Corà sig.ra Anna Giambersio, Area II dott. Alessandro Mari, Area III	VICENZA, Via Borgo Scroffa, 2
Personale dirigente dell'Area dell'Istruzione e della Ricerca in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado della Regione Veneto	Dirigente dott.ssa Mirella Nappa dott. Alessandro Mari, Area III	Dirigente dott.ssa Barbara Sardella dott. Stefano Favaro, Area III dott.ssa Giuliana Guarnieri, Area III dott. Gaspare Caruso, Area II	DIREZIONE GENERALE Via Forte Marghera 191, 30173 MESTRE (VE)



Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Via Forte Marghera 191 - 30173 VENEZIA

C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it - Tel. 041/2723111; e-mail: direzione-veneto@istruzione.it

Personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali in servizio presso gli Uffici dell'USR per il Veneto	Dirigente dott.ssa Mirella Nappa dott. Stefano Favaro, Area III	Dirigente dott.ssa Barbara Sardella dott. Alessandro Mari, Area III dott.ssa Giuliana Guarnieri, Area III	DIREZIONE GENERALE Via Forte Marghera 191, 30173 MESTRE (VE)
--	--	---	--

Art. 3

- 3.1 Qualora ricorrano motivi di particolare urgenza, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata, nei confronti del personale docente o educativo e ATA, con provvedimento motivato del Dirigente scolastico che deve essere trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell'USR per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dalla sua adozione. Nelle altre ipotesi la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata dal Direttore Generale. In entrambi i casi, qualora non si sia già provveduto, al provvedimento di sospensione deve seguire la contestazione degli addebiti entro 30 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte del competente UPD.
- 3.2 Nei confronti del personale ATA, inoltre, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio può essere adottata, rispettivamente ai sensi dell'art. 14, comma 1, e dell'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19.04.2018 (Titolo III – Responsabilità disciplinare), nei seguenti casi:
- laddove, nel corso del procedimento disciplinare, l'Amministrazione riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio o dalla retribuzione. In tale ipotesi la sospensione cautelare non può essere disposta per un periodo superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. Il provvedimento motivato del Dirigente scolastico deve essere in tali casi trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell'USR per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dall'adozione del medesimo provvedimento. In caso di mancata convalida, la sospensione cautelare diviene inefficace e il dipendente è immediatamente reintegrato in servizio con il riconoscimento del trattamento economico spettante. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati;
 - laddove il dipendente venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o nel caso in cui quest'ultima sia cessata, qualora l'Amministrazione disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del D. Lgs. 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. In tale ipotesi di sospensione cautelare, la sospensione dal servizio opera con privazione della retribuzione. Anche in tal caso il provvedimento motivato del Dirigente scolastico deve essere in tali casi trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell'USR per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dall'adozione del medesimo provvedimento. In caso di revoca o di mancata convalida, la sospensione cautelare diviene inefficace e il dipendente è immediatamente reintegrato in servizio con il riconoscimento del trattamento economico spettante.
- 3.3 Qualora ricorrano motivi di particolare urgenza, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata, nei confronti del Personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali in servizio presso gli Uffici dell'USR per il Veneto, con provvedimento motivato del Dirigente Responsabile della Struttura territorialmente competente, che deve essere trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell'USR per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dalla sua adozione. Nelle altre ipotesi la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata dal Direttore Generale. In entrambi i casi, qualora non si sia già provveduto, al provvedimento di sospensione deve seguire la contestazione degli addebiti entro 30 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte del competente UPD.
- 3.4 Nei confronti del Personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali in servizio presso gli Uffici dell'USR per il Veneto, inoltre, la sospensione cautelare facoltativa dal servizio può essere adottata, rispettivamente ai sensi dell'art. 63, comma 1, e dell'art. 64, comma 2, del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 12.02.2018 (Titolo VI – Responsabilità disciplinare), nei seguenti casi:
- laddove, nel corso del procedimento disciplinare, l'Amministrazione riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio o dalla retribuzione. In tale ipotesi la sospensione cautelare non può essere disposta per un periodo superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. Il provvedimento motivato del Dirigente Responsabile della Struttura territorialmente competente deve essere in tali casi trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell'USR per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dall'adozione del medesimo provvedimento. In caso di revoca o di mancata convalida, la sospensione cautelare diviene inefficace e il dipendente è immediatamente reintegrato in servizio con il riconoscimento del trattamento economico spettante. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal



Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Via Forte Marghera 191 - 30173 VENEZIA

C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it - Tel. 041/2723111; e-mail: direzione-veneto@istruzione.it

servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati;
- laddove il dipendente venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o nel caso in cui quest'ultima sia cessata, qualora l'Amministrazione disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del D. Lgs. 165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. In tale ipotesi di sospensione cautelare, la sospensione dal servizio opera con privazione della retribuzione. Anche in tal caso il provvedimento motivato del Dirigente Responsabile della Struttura territorialmente competente deve essere in tali casi trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell'USR per la convalida o per la revoca entro 10 giorni dall'adozione del medesimo provvedimento. In caso di revoca o di mancata convalida, la sospensione cautelare diviene inefficace e il dipendente è immediatamente reintegrato in servizio con il riconoscimento del trattamento economico spettante.

- 3.5 Nei confronti del personale Dirigente scolastico la sospensione cautelare facoltativa dal servizio è adottata dal Direttore generale dell'USR Veneto ed è trasmessa per la convalida al Capo del Dipartimento per l'istruzione.
- 3.4 La sospensione cautelare obbligatoria dal servizio può essere adottata anche dal Dirigente scolastico nei confronti del personale docente, educativo, ATA qualora il dipendente venga colpito da un provvedimento dell'Autorità giudiziaria restrittivo della libertà personale e perdura in coincidenza con lo stato restrittivo della libertà personale.
- 3.5 Nei confronti del personale Dirigente scolastico la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio è adottata direttamente dal Direttore generale dell'USR Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta Celada

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse